

ORIGINALE



B

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area 1: Affari Generali ed Istituzionali

Determinazione del responsabile del servizio

N. *135* / Area 1 del registro

Data *17.06.2019*

Oggetto: Impegno di spesa in favore dell'Agenda delle Entrate per la registrazione dell'ordinanza n. 282/2018 emessa dal Tribunale di Termini Imerese sulla ingiunzione di pagamento n. 105 emessa dal Comune di Misilmeri in data 15/05/2014 a carico di xxxxxx xxxxx.

Il giorno *17.06.2019*, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. *662*

Il Responsabile dell'Area 1

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 5 maggio 2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato nominato l'avv. Mauro Piazza, quale legale dell'Ente per le procedure giudiziarie atte al recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle 70 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nell'anno 2014 e, precisamente n. 25 pratiche dalla n. 26 alla n. 50;

Che tra le n. 25 pratiche assegnate all'avv. Mauro Piazza figura l'ingiunzione di pagamento n. 105 del 15.05.2014, a carico del sig. L. P., dell'importo di € 4.905,33 come da atto di precetto notificato in data 24.11.2017, oltre i successivi interessi legali maturandi, per la quale si è proceduto al pignoramento presso terzi al fine di recuperare il credito vantato dal Comune di Misilmeri;

Che il Tribunale Ordinario di Termini Imerese – Sezione Esecuzioni Civili con ordinanza del 06.07.2018:

- assegna in pagamento, salva esazione, al creditore procedente Comune di Misilmeri, fino alla concorrenza del credito fatto valere, calcolato in € 6.368,32 (così come quantificato allo stato per capitale, interessi e spese) oltre gli interessi come sopra indicati e le occorrente spese di registrazione dell'ordinanza, i crediti da trattamento pensionistico di cui il debitore è titolare, così come dichiarati dal terzo pignorato, nella misura di un quinto della pensione netta mensile.
- Dichiarò il terzo liberato da ogni obbligo relativamente ai pagamenti che avrà eseguito in favore del creditore assegnatario dietro rilascio di quietanza;
- Liquidò in € 20,00 le spese a favore del terzo e le pone a carico del maggior credito del debitore o in prededuzione sul credito assegnato, ove sia uguale a quello dichiarato dal terzo;

Che l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso l'avviso di liquidazione n. 2018/006/OR/0000002852/0/001. acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 04.04.2019 al n. 12122, relativo all'imposta di registro dovuta ai sensi del D.P.R. 131/1986, afferente procedimento esecutivo iscritto al n. r.g. n. 282/2018 emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 06.07.2018 sull'ingiunzione di pagamento n. 105/2014 sopra richiamata;

Vista l'ordinanza n. 282/2018 del Giudice dell'esecuzione, il quale esaminati gli atti, ha ritenuto, tra l'altro, la dichiarazione positiva resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Dal terzo pignorato (INPS), secondo cui l'esecutato risulta titolare di trattamento pensionistico di importo superiore al minimo per il quale è già stata disposto l'accantonamento nella misura di legge;

Vista la nota pec del 08.04.2019, con la quale il Responsabile di quest'Area 1 ha trasmesso all'avv. Mauro Piazza l'avviso di registrazione dell'ordinanza sopra riportata, per invitare il sig. L.P. al relativo pagamento.

Vista la nota pec trasmessa dall'avv. Mauro Piazza, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 10.06.2019 al n. 19862, con la quale il predetto professionista ha comunicato quanto segue: Con lettera racc. A/R del 26.04.2019 invitava e diffidava il Sig. L.P. a provvedere tempestivamente al pagamento per la registrazione dell'ordinanza in parola e successivamente dare prova dell'avvenuto pagamento ma ciò nonostante, ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta. Pertanto il legale ha consigliato di provvedere al pagamento della tassa di registro salvo poi agire in rivalsa su L.P. per il recupero della somma;

Considerato dover provvedere al pagamento della predetta somma di € 209,00, onde evitare ulteriore aggravio di spesa a carico di questo Comune;

Tutto ciò premesso:

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'impegno di spesa in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma di € 209,00 per l'imposta di registrazione dell'ordinanza n. 282/2018 più volte citata, sull'intervento cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019, in corso di formazione;

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;

Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:


1) Impegnare in favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Termini Imerese, la somma di € 209,00, mediante versamento con modello F23, relativa alla registrazione dell'ordinanza n. 282/18, più volte richiamata;

2) Imputare il superiore esito di € 209,00 sull'intervento cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio 2019/2021 esercizio finanziario 2019, in corso di formazione, che presenta adeguata disponibilità;


3) Dare atto che il superiore impegno viene assunto nel rispetto del c. 3 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e che trattasi di spesa non frazionabile;

4) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000

Cred. N. 5896

Supp. 389/19 

Il Responsabile dell'Area I
(dott. Antonino Cutrona)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica altresì, ai sensi, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2019, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri 17.06.2019

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
"Spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti"	€ 209,00	cod. 01.11.103 cap. peg. 124	✓	389/19

Misilmeri, 17/6/19

Finanza Pub
✓

COMUNE DI MISILMERI	
★	04 APR. 2019 ★
PROT. N. 12122	CAT. RISP.

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/006/OR/000000282/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE (TYF)

Il DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

avverte

COMUNE DI MISILMERI

C.F. 86000450824

DOMICILIATO IN
PIAZZA COMITATO 1860 N.12 90036 MISILMERI (PA)
IN QUALITA' DI PARTE RICORRENTE

che in relazione ALL'ORDINANZA N. 000000282/2018

DEL 11/07/18 EMESSO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART.8 TARIFFA PARTE PRIMA D.P.R.131/86
COMUNE DI MISILMERI C/ LOMBARDO PIETRO.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	9,00
TOTALE DOVUTO		209,00 EURO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
ENZA SCALIA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

Stampa e firma del funzionario delegato:
Valeria Scaglia (*)
Firma su delega del Direttore Provinciale
Laura Caggegi

Avviso di liquidazione n. 2018/006/OR/000000282/0/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **LO VALVO VALERIO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it
- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, deve cioè depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo.

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- il ricorso se notificato via PEC ovvero l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica del ricorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for beneficiary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegate name]

AGENZIA/UFFICIO

[Empty box for agency name]

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T Y F 2 0 1 8 7 1 0 0 0 6 2 0 4 0

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: COMUNE DI MISILMERI

NOME: [Empty]

DATA DI NASCITA: [Empty]

SESSO M o F: [Empty]

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]

PROV.: [Empty]

CODICE FISCALE: 8 6 0 0 0 4 5 0 8 2 4

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty]

NOME: [Empty]

DATA DI NASCITA: [Empty]

SESSO M o F: [Empty]

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]

PROV.: [Empty]

CODICE FISCALE: [Empty]

6. UFFICIO O ENTE

T Y F [Empty] sub. codice (*)

7. COD. TERRITORIALE (*)

[Empty]

8. CONTENZIOSO

[Empty]

9. CAUSALE

R G

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno: 2 0 1 8 Numero: 0 0 6 0 R 0 0 0 0 0 0 2 8 2 0

11. CODICE TRIBUTO

1 0 9 T
8 0 6 T
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]

12. DESCRIZIONE (*)

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]

13. IMPORTO

200,00
9,00
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]
209,00

14. COD. DESTINATARIO

[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]
[Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTONOVE / 00

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

[Large empty box for stamp or signature]

Affissa all'albo pretorio il **19 GIU. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015"
Defissa il **-5 LUG. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **19 GIU. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015".-

Masilmeri, li

vill
IL SEGRETARIO GENERALE
